



COMUNE DI SOMMACAMPAGNA

PROVINCIA DI VERONA

PER RICEVUTA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Reg. Delib. N. 203	Spedito il 4 7 DIC. 1980	Categoria	Classe	N. di prot. 7817
-----------------------	-----------------------------	-----------	--------	---------------------

OGGETTO

**RETTIFICA CONVENZIONE ANNESSA LOTTIZZAZIONE "BISSARA"**

L'anno millenovecentottanta uno addì undici  
 del mese di dicembre alle ore 20,30 convocato in seguito a regolari inviti, si è  
 riunito in sessione stra ordinaria seduta: segreta di seconda convocazione il CONSIGLIO  
 COMUNALE nella solita sala delle adunanze come in appresso:

	Presenti	Assenti		Presenti	Assenti
1. SAMBUGARO Pietro	X		11. BONOMO Angelo	X	
2. TURRI Alberto		X	12. TOSONI Mario	X	
3. DALLA BERNARDINA Arturo		X	13. BENEDETTI Elio	X	
4. DALLA PIAZZA Valente	X		14. BORETTI Fiorenzo	X	
5. CASTIONI Agnese	X		15. SERPELLONI Achille	X	
6. SANDRINI Beniamino	X		16. ZENATTI Giorgio	X	
7. BIANCONI Roberto		X	17. PAGANELLA Arnaldo	X	
8. ROLLI Giampaolo	X		18. SANDRINI Franca	X	
9. QUAINI Marta	X		19. PASQUALONI Orlando		X
10. RANZATO Agostino	X		20. MAURI Mario Andrea	X	

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Sig. Dr. Ezio Recchia.

Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sig. Pietro Sambugaro assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto convalidato.

PER RICEVUTA  
C O P I A

Con deliberazione consiliare n. 80 del 29.5.1979, esecutiva a termini di legge, per esame senza rilievi del CO.RE.CO. di Verona in data 20.7.1979 n. 31004 è stato approvato il piano di lottizzazione dei terreni siti in frazione Caselle e di proprietà della Società Immobiliare Bissara, con lo schema di convenzione relativo;

Successivamente la Giunta Municipale, con deliberazione n. 416 del 6.7.1979, esecutiva per esame senza rilievi da parte del CO.RE.CO. DI Verona nella seduta del 20.7.1979 n. 31103 e ratificata dal Consiglio Comunale in data 3.10.1979 con atto n. 157 ha integrato lo schema della convenzione, allegato alla deliberazione n. 80 citata, con l'aggiunta di nuovi quattro articoli, per adeguare lo schema di convenzione al modello adottato dal CO.RE.CO. di Verona;

La Giunta Regionale Veneta ha rilasciato il nulla osta alla lottizzazione in parola, come risulta dalla propria deliberazione n. 1374 del 11.3.1980, con le prescrizioni poste dal Comitato Tecnico Regionale con nota n. 1076 del 13.12.1979, così compendiate:

- adottare la tipologia a schiera su alcuni lotti adiacenti all'area vincolata;
- le altezze degli edifici dovranno conformarsi alla legislazione vigente delle aree soggette a servizi aeroportuali;
- confrontare con i prezzi U.T.E. vigenti il valore dell'area ceduta compresa nel P.E.E.P., per lo scomputo del contributo per opere di urbanizzazione secondaria;
- raggugliare gli oneri di urbanizzazione al disposto delle tabelle di cui alla L.R. 61/77, modificate ed integrate dalla L.R. 62/1978;

Tale prescrizioni sono state recepite dal Consiglio Comunale con provvedimento n. 176 in data 10.11.1980;

A seguito di un più approfondito esame della documentazione costituente il progetto della lottizzazione è emerso che la Società Immobiliare Bissara s.a.s. di Turri Gino e C. si è impegnata nella convenzione, art. 10, a cedere gratuitamente mq. 52.000 reali di terreno... " corrispondenti al valore dell'area, la cui cessione è prevista dalla vigente legislazione urbanistica a carico della ditta lottizzante", senza alcun vincolo circa lo scomputo del contributo, per opere di urbanizzazione secondaria.

Questo contributo pertanto, calcolato secondo le modalità dell'art. 8 della convenzione medesima, resta a carico del lottizzante;

E' necessario quindi, rettificare la precedente deliberazione del Consiglio Comunale n. 176 sopra citata nel punto relativo allo scomputo, che, come detto sopra, in base agli accordi intervenuti a suo tempo non è effettuabile;

**Dichiara aperta la discussione:**

- il Sig Benedetti Prof. Elio [redacted] dichiara l'astensione del gruppo consiliare socialista per i motivi che hanno orientato in tal senso l'atteggiamento del suo gruppo nei confronti delle convenzioni urbanistiche;

**Chiusa la discussione;**

Il Sindaco pone in votazione la proposta di annullare la seguente prescrizione già recepita con la deliberazione consiliare n. 176 del 10.11.1980, trascritta al punto C, per le motivazioni in premesse citate:

C)- " il valore dell'area ceduta compresa nel Piano per l'Edilizia Economica e Popolare, approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 483 in data 24.1.1978, va confrontato ai fini dello scomputo del contributo per opere di urbanizzazione secondaria, con i prezzi U.T.E. vigenti"

Mantenendo ferma soltanto la seguente espressione corrispondente alla parte finale del punto C : " l'area va ceduta libera da vincoli e gravami!" -

**Fermo tutto il resto;**

**Detta proposta viene approvata come segue:**

- presenti n. 16;
- votanti n. 11;
- astenuti n. 5 [redacted]
- favorevoli n. 11;
- contrari n. =

IL SEGRETARIO COMUNALE

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL CONSIGLIERE ANZIANO

**P. Sambugaro**

IL SEGRETARIO COMUNALE

**A. Dalla Bernardina**

f.to .....

**E. Recchia**

f.to .....


f.to .....

La presente copia è conforme all'originale ed un esemplare della stessa è stato affisso all'albo pretorio


il giorno **16 DIC. 1980** e vi rimarrà per la durata di 15 giorni consecutivi.

Sommacampagna, li **16 DIC. 1980**

Visto: IL SINDACO



IL SEGRETARIO COMUNALE



eo. RE. eo

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini, ai sensi degli artt. 59 e 60 della legge 10 febbraio 1953 n. 62.

li .....

IL SEGRETARIO COMUNALE